

R.G. [REDACTED]

C.R.N. [REDACTED]



TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione distaccata di Alcamo

Il giudice, dott.ssa Maria Ciringione
a scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento *ex art.* 702 bis e segg. c.p.c. iscritto al numero [REDACTED] R.G.

tra

[REDACTED] nata ad [REDACTED] il [REDACTED] rappresentata e difesa
dall'avv. Alessandro Finazzo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
Alcamo, via Rossotti n. 17

ricorrente

contro

[REDACTED] nata ad [REDACTED] il [REDACTED] ivi residente in via
[REDACTED]
[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

convenuta contumace

Con ricorso *ex art.* 702 bis c.p.c. depositato in data 9.6.2010, [REDACTED]
chiedeva nei confronti di [REDACTED]
[REDACTED] il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'evento delittuoso
verificatosi in data [REDACTED]

Deduceva che nell'occorso il marito [REDACTED] era rimasto ucciso a
soli [REDACTED] attinto da diversi colpi d'arma fuoco, durante un agguato di chiara
matrice mafiosa, per come poi acclarato in sede penale. Aggiungeva che la sua

Per [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED]

esistenza era rimasta sostanzialmente sconvolta dall'evento delittuoso, che l'aveva privata in modo così crudele del congiunto; con ripercussioni e danni di ordine patrimoniale e non patrimoniale.

Accertata in sede penale la responsabilità dell'omicidio, tra gli altri, di [REDACTED] con sentenza avente ormai autorità di giudicato, chiedeva dichiarare il convenuto civilmente responsabile delle conseguenze dell'illecito dallo stesso perpetrato nei confronti di [REDACTED] condannare per l'effetto il convenuto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla ricorrente, da liquidarsi equitativamente, oltre rivalutazione ed interessi; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

La ricorrente infine precisava di aver provveduto a notificare il ricorso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, per quanto previsto dall'art. 5 della L. 512/99.

Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia di [REDACTED] non costituitasi benché ritualmente citata.

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda di risarcimento del danno proposta dal coniuge di [REDACTED] - deceduto [REDACTED] - nei confronti di uno dei soggetti che per il reato in questione sono stati condannati definitivamente in sede penale e che, trovandosi in stato di interdizione legale, è stato citato (ex art. 75 c.p.c.) in persona del suo tutore.

Nel merito si osserva, innanzitutto, che è documentato che [REDACTED] venne ucciso in un agguato di stampo mafioso in data [REDACTED]

Come emerge dalla sentenza della Corte d'Assise di [REDACTED] del [REDACTED] (confermata, sul punto dell'omicidio per cui è causa, sia dalla Corte d'Assise d'Appello di [REDACTED] - sentenza n. [REDACTED] - che dalla Suprema Corte di Cassazione - sentenza del [REDACTED] -, salvo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate nei primi due gradi di giudizio e riconosciute da altra sezione della Corte d'Assise d'Appello, con sentenza [REDACTED] del [REDACTED] a seguito di rinvio della Corte di Cassazione) divenuta irrevocabile in data [REDACTED]

ME

(cfr. copie statuizioni, prodotte - per estratto - da parte ricorrente), [redacted]
[redacted] venne assassinato da [redacted] in concorso con [redacted]
[redacted] - tutti facenti parte del clan [redacted] e
contestualmente riconosciuti colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. - con
numerosi colpi di arma da fuoco (in particolare, un fucile da caccia calibro 12 a
caricamento multiplo e una pistola calibro 7,5) [redacted]
[redacted] mentre si trovava in auto insieme al [redacted] vittima designata.
L'uccisione di [redacted] come si può ricavare, oltre che dalle citate sentenze, anche
dalla nota nr. [redacted] "P" di prot. dei Carabinieri del Comando provinciale di
[redacted] fu casuale, dovuta al fatto di trovarsi, quando i sicari attuarono il proposito
omicidiario, in macchina con il fratello, sospettato di avere avuto parte nell'omicidio
di [redacted]

Risulta, pertanto, provato il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria
avanzata nei confronti del resistente, atteso che, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la
sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile
per le restituzioni o il risarcimento dei danni promosso nei confronti del
condannato, "quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità
penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".

In relazione ai fatti accertati con la citate sentenze, la ricorrente ha dedotto
di aver subito, *iure proprio*, un danno patrimoniale e non patrimoniale.

La prima voce di danno attiene alla perdita dell'apporto economico che il
defunto avrebbe assicurato alla famiglia se non fosse prematuramente deceduto.

Il risarcimento del danno richiesto integra il cosiddetto danno patrimoniale
futuro risarcibile a favore dei congiunti della vittima - deceduta a seguito di fatto
illecito -, da ravvisarsi, secondo l'insegnamento della giurisprudenza, nella perdita o
nella diminuzione di quei contributi patrimoniali e di quelle utilità economiche, che
sia in relazione ai precetti normativi che per la pratica di vita improntata a regole
etico-sociali di solidarietà familiare e di costume, presumibilmente il soggetto
venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione
che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla

ME

comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto (cfr., tra le altre, Cass. sez. III civ. 26.11.1996 n. 1474).

In altri termini, il danno patrimoniale da uccisione di congiunto, quale tipico danno conseguenza, non è *in re ipsa*, per il solo fatto della perdita, e come tale deve essere allegato e provato da chi chiede il risarcimento relativo. Tuttavia, trattandosi di pregiudizio che si proietta nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni, sulla base degli elementi obiettivi che è onere del danneggiato fornire. La sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di quest'ultimi, rimaste definitivamente compromesse.

Risulta dalla documentazione anagrafica in atti, nonché dalle allegazioni di parte ricorrente, come al momento del decesso il nucleo familiare [redacted] fosse formato dalla [redacted] di [redacted] convivente, nonché dalla figlia [redacted]. Nel [redacted] dello stesso anno sarebbe poi nata l'altra figlia, [redacted] della quale dunque deve ritenersi che la madre fosse già in attesa al tempo dell'evento delittuoso. La ricorrente ha allegato di non aver mai lavorato prima del delitto, e di non avere percepito alcuna pensione a seguito del decesso del marito, il quale svolgeva l'attività di pastore.

Può pertanto presumersi, in presenza delle indicate circostanze e in mancanza di elementi di segno contrario, che [redacted] contribuisse e che avrebbe continuato a contribuire – se non a provvedere in via esclusiva – al sostentamento della moglie, oltre che delle figlie [redacted] ciò in adempimento degli obblighi posti a carico del coniuge dall'art. 143 c.c. (cfr. *cass. sez. III civ. nn. 14845/07 e 24802/08*).

Peraltro, in assenza di documentazione comprovante l'ammontare del reddito netto percepito dal defunto, che secondo le allegazioni di parte ricorrente era estremamente modesto, svolgendo egli l'attività [redacted] la liquidazione di tale danno non potrà che essere effettuata con criteri meramente equitativi.

ME

In particolare, prendendo come punto di riferimento l'importo della pensione sociale, stimando nella misura di circa un quarto del presunto reddito annuo la quota che [REDACTED] avrebbe destinato al sostentamento della moglie, può liquidarsi a favore di [REDACTED] l'importo, equitativamente stimato ad oggi, di € 20.000,00.

Ciò posto, avuto riguardo al danno non patrimoniale, l'esame delle relative domande non può prescindere da una premessa che dia conto dell'integrale revisione della materia operata nel corso dell'ultimo decennio dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ricondotto le plurime voci di danno nel tempo elaborate nell'ambito di un sistema "bipolare" costituito dal danno patrimoniale ex art. 2043 e dal danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c. (Cass. n. 8827/03 e 8828/03).

È stato così chiarito che il riferimento ai "casi previsti dalla legge" di cui all'art. 2059 c.c. non vale a limitarne la portata applicativa al solo danno derivante da fatto costituente reato (185 c.p.), dovendosi ricondurre a tale disposizione - oltre alle (tipiche) ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile in virtù di specifica previsione di legge - innanzitutto, il danno prodotto dalla lesione di interessi costituzionalmente protetti (tra i quali il diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.), dal momento che il risarcimento del danno deve considerarsi come una forma di tutela minima, insita nello stesso rilievo dato ai diritti aventi tale rango.

La giurisprudenza più recente (S.U. della Corte di Cassazione, n. 26972/2008) ha poi ulteriormente chiarito che il danno non patrimoniale (in particolare, derivante da lesione del diritto alla salute) costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, che copre sia il danno biologico, sia il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva (pur se quest'ultimo non costituisce categoria autonoma), come pure il danno c.d. estetico, quello alla vita di relazione e quello c.d. esistenziale.

In altri termini, se - alla stregua del nuovo sistema di tutela aquiliana - il danno non patrimoniale (da lesione di diritti costituzionali) può oggi ritenersi risarcibile indipendentemente dalla rilevanza penale del fatto che lo ha prodotto, o dalla sussistenza degli estremi perchè possa parlarsi di danno biologico (inteso come

ME

lesione dell'integrità psico-fisica suscettibile di accertamento medico-legale), a essere risarcito è comunque un unico danno, nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici.

Orbene, tornando all'esame del caso di specie, le pretese risarcitorie fatte valere dalla ricorrente attengono al danno non patrimoniale subito a causa della morte del congiunto, sotto il duplice profilo della sofferenza soggettiva cagionata dall'evento delittuoso e delle conseguenze che la prematura scomparsa del marito ha prodotto sulla sua vita.

Orbene, il danno da perdita del rapporto parentale, che si iscrive nell'ambito della più ampia categoria del danno non patrimoniale risarcibile *ex art. 2059 c.c.*, consiste, al pari del danno biologico, nella lesione di un interesse essenziale della persona, che trova i suoi referenti costituzionali negli artt. 2, 29 e 30 Cost., che garantiscono gli interessi relativi alla *"sfera degli affetti e alla reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della formazione sociale che è la famiglia"* e, in senso più ampio, come *"modalità di realizzazione della vita stessa dell'individuo, alla stregua dei valori e dei sentimenti che il rapporto personale ispira, sia generando bisogni e doveri, sia dando luogo a gratificazioni, supporti, affrancazioni e significati"* (Cassazione sent. n. 8827/03 già citata): interessi che risultano irrimediabilmente violati in caso di uccisione dello stretto congiunto.

In questo senso, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione *"di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti"* (Cass. sent. n. 10107/11).

ME

Quanto all'onere probatorio, la giurisprudenza, pur escludendo che si tratti di danno *in re ipsa*, ritiene che, sulla base degli elementi obiettivi forniti dall'interessato, non sia precluso il ricorso alle presunzioni (Cass. sent. n. 12124/2003; n. 15022/03), che, in generale, non costituiscono uno strumento probatorio di rango "secondario" nella gerarchia dei mezzi di prova.

Risponde, invero, all'*id quod plerumque accidit* che la perdita di uno stretto congiunto determini conseguenze pregnanti nella sfera soggettiva ed è regola di comune esperienza che, quanto più stretto è il rapporto parentale, tanto più intenso è il dolore, specie se al rapporto si associa la convivenza.

Tanto chiarito, tornando all'esame del caso di specie, alla stregua degli elementi forniti dalla ricorrente può senz'altro presumersi che la stessa abbia subito un danno a causa dell'uccisione del marito.

Risulta innanzitutto dagli atti - come già detto - la convivenza, all'epoca del fatto, del nucleo familiare costituito dal defunto, dalla [REDACTED] e dall'odierna ricorrente, già in attesa di un'altra figlia che sarebbe nata [REDACTED] dello stesso anno.

Né, stante la contumacia della convenuta, è stata fornita quella prova contraria che la giurisprudenza di legittimità (cfr. sent. n. 13546/06) pone a carico della parte in cui sfavore opera la presunzione, e idonea a vincerla (ad esempio, rapporti deteriorati tra familiari, situazioni di convivenza forzata, ecc.).

Venendo alla determinazione del *quantum* risarcibile, non può non rilevarsi, preliminarmente, la difficoltà determinata dal "*irriducibile e somma disomogeneità* - nella materia in esame - *tra bene inciso e mezzo attraverso il quale ne viene attuata la reintegrazione e, prima e ancor più, l'impossibilità fisica di erogare la tutela in favore del soggetto che di quel bene era titolare*" (Cass. 10107/11).

Nell'indicare come ineludibile il ricorso a criteri di valutazione equitativa, rimessi alla prudente discrezionalità del giudice di merito, viene costantemente sottolineata dalla Suprema Corte la necessità di esplicitare le regole di equità applicate (comb. disp. artt. 1226 e 2056 cod. civ.).

Non può trascurarsi, inoltre, quanto affermato in un recentissimo arresto

me

(Cass., sent. n. 12408/11) in relazione alla tematica della liquidazione del danno non patrimoniale.

Prendendo le mosse dalla constatazione delle marcate disparità emerse dall'osservazione della giurisprudenza di merito - non solo nei valori liquidati a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, ma anche nel metodo utilizzato per la liquidazione -, il Supremo Collegio ha evidenziato come sia riferibile alla nozione di equità, oltre che la funzione di adattamento della legge a caso concreto, anche quella di "strumento di eguaglianza", attuativo del precetto di cui all'art. 3 Cost., nella misura in cui consente di trattare i casi dissimili in modo dissimile, ed i casi analoghi in modo analogo, in quanto tutti ricadenti sotto la disciplina della medesima norma o dello stesso principio.

"Equità, in definitiva, non vuol dire soltanto "regola del caso concreto", ma anche "parità di trattamento"... "Ciò è tanto più vero quando, come nel caso del danno non patrimoniale, ontologicamente difetti, per la diversità tra l'interesse leso (ad esempio, la salute o l'integrità morale) e lo strumento compensativo (il denaro), la possibilità di una sicura commisurazione della liquidazione al pregiudizio reddituale subito dal danneggiato; e tuttavia i diritti lesi si presentino uguali per tutti, sicché solo un'uniformità pecuniaria di base può valere ad assicurare una tendenziale uguaglianza di trattamento, ad un tempo sintomo e garanzia dell'adeguatezza della regola equitativa applicata nel singolo caso, salva la flessibilità imposta dalla considerazione del particolare" (Cass. cit.).

Nel segnalare la conseguente necessità di individuare un parametro uniforme per tutti e l'insufficienza, a tali fini, dell'uniformità dei criteri di liquidazione per le sole controversie decise dal medesimo ufficio giudiziario o dal medesimo giudice, la Cassazione ha dunque affermato che *"i valori di riferimento per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano, dei quali è già nei fatti riconosciuta una sorta di vocazione nazionale"... "costituiranno d'ora innanzi, per la giurisprudenza di questa Corte, il valore da ritenersi "equo", e cioè quello in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità"*.

ME

Preso atto di quanto sopra, questo giudice farà riferimento, nella liquidazione del danno non patrimoniale in favore della ricorrente, alla citata "Tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psico-fisica", di recente aggiornata (il 23.3.2011) in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'I.S.T.A.T. nel periodo 1.1.2009 - 1.1.2011.

In particolare, in relazione al danno da perdita del congiunto, la tabella prevede una forbice (tra un valore minimo e un valore massimo) che consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, tipizzabili, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno tra questi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua, nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto con la persona perduta.

Ciò posto, ritiene questo giudice di dover liquidare una somma unica, che tenga conto dei due profili - evidenziati nel ricorso - delle conseguenze che la prematura scomparsa del marito ha prodotto sulla vita del nucleo familiare e su quella della ricorrente, nonché della sofferenza soggettiva alla stessa cagionata dall'evento delittuoso (il c.d. "danno morale"), di cui si terrà conto in sede di "personalizzazione", coerentemente, del resto, con le indicazioni in tal senso fornite dalla giurisprudenza di legittimità in materia di danno alla salute (Cass. S.U. 26972/2008, che da un lato ha affermato come costituisca sicura duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione alla vittima di lesioni personali derivanti da reato del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, dall'altro ha precisato che il giudice, nella liquidazione di detto danno, debba procedere ad adeguata "personalizzazione").

In particolare, nella liquidazione del danno subito da [REDACTED] deve aversi riguardo da un lato alla sofferenza soggettiva - presumibilmente acuita dalla particolare condizione di fragilità emotiva legata allo stato di gravidanza -, dall'altro alla perdita del supporto morale che il marito costituiva in termini di solidarietà familiare, allo sconvolgimento che la vita della superstite ha dovuto subire, con

ME

riferimento ai maggiori oneri e responsabilità che si è dovuta assumere - lei ancora giovane ed ormai sola - per la crescita e l'educazione della figlia [REDACTED] ancora molto piccola, e dell'altra figlia che sarebbe nata dopo [REDACTED] nonché, ancora, alla prospettiva, cui la stessa è stata condannata ancora in giovane età, di vivere una vita in situazione di vedovanza.

Appare pertanto equo, per le considerazioni che precedono, quantificare il danno subito in € 330.000,00, somma ottenuta aumentando di circa il 10% il valore massimo previsto dalle citate tabelle, seguendo l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui *"il giudice di merito, qualora si avvalga delle note tabelle, deve procedere alla personalizzazione della liquidazione ... valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, evitando però duplicazioni di risarcimento"* (Cass. Sez. Unite n. 26972/08 e Cass. n. 11048/09).

Su tale somma spetta anche il ristoro per il mancato godimento delle somme liquidate determinato, seguendo l'insegnamento reso dalle SS. UU. con la sentenza n. 1712/95, nella misura di € 250.074,79.

A base di calcolo si è assunta, con riguardo al danno complessivamente considerato, non la somma sopra determinata (che è rivalutata ad oggi), bensì l'importo originario, ottenuto devalutando, in base agli indici Istat, la suddetta somma alla data del fatto. Su tale somma, rivalutata anno per anno secondo i medesimi indici, si sono poi calcolati gli interessi al tasso legale effettivo, a decorrere dalla data dell'illecito. Il debito discende infatti da un fatto illecito e pertanto opera la cosiddetta *mora ex re*, secondo quanto previsto dall'art. 1219 co.1, n. 1 c.c..

Il danno non patrimoniale da risarcire ammonta dunque a complessivi € 580.074,78.

Al pagamento delle somme così determinate, nonché di quelle liquidate a titolo di danno patrimoniale, va condannata [REDACTED] che, per effetto della conversione giudiziale del debito di valore in debito di valuta, dovrà altresì corrispondere alla ricorrente gli interessi

legali dal di della pubblicazione della sentenza a quello del saldo.

Deve essere disattesa la richiesta di un espresso riconoscimento dell'opponibilità della presente sentenza al Fondo di Rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso.

In questo senso, deve rilevarsi innanzitutto che il predetto Fondo, al quale il ricorso è stato notificato per quanto previsto dall'art. 5 della L. 512/99 e che avrebbe potuto avere un interesse a dedurre su tale richiesta, non ne ha avuto contezza, essendo stata avanzata per la prima volta con le note depositate all'udienza del 15.6.2011.

In ogni caso, appare insuperabile il rilievo secondo cui la valutazione che viene richiesta in questa sede attiene ai rapporti tra la ricorrente e la Pubblica Amministrazione, chiamata ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 4, 5 e 6 della L. 512/99.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore dell'avv. Finazzo, il quale ha dichiarato di aver anticipato le spese di giudizio e di non aver riscosso onorari.

P.Q.M.

- Condanna [redacted] al pagamento di € 600.074,78 in favore di [redacted]
- Condanna la predetta convenuta soccombente al pagamento - da effettuare in favore dell'avv. Alessandro Finazzo, difensore della ricorrente, che ha dichiarato di averle anticipate - delle spese di lite, che liquida in complessivi € 6.180,00 di cui € 895,00 per diritti, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
- In relazione al disposto degli artt. 59 lett. d) e 60 T. U. sull'imposta di registro, si indica in [redacted] la parte obbligata al risarcimento del danno derivante da un fatto costituente reato, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

Si comunichi.

Alcamo, 30.9.2011

TRIBUNALE DI TRAPANI - SEZ. DIST. ALCAMO

Depositato in Cancelleria

Oggi, 04/10/11

Il Funzionario Giudiziario
Dr. Francesco Russo

Il Giudice

